



Roma, 12 aprile 2021

Egregio On.
Roberto Speranza
Ministro della Salute

Egerio Sig. Ministro,

Le scriventi Associazioni Cittadinanzattiva APS e FAIS O.d.V, a tutela dei diritti dei cittadini ed in particolare dei pazienti stomizzati si rivolgono alla S.V., in qualità di garante del diritto alla salute, diritto fortemente compromesso dalle procedure concorsuali espletate ed in espletamento da parte di alcune aziende sanitarie e centrali di acquisto regionale.

Il diritto alla salute del paziente stomizzato si concretizza anche attraverso la possibilità di ricevere il dispositivo più idoneo alle proprie specifiche condizioni, diritto così statuito anche dal DPCM 12 gennaio 2017, all'Allegato 11, art. 1 comma 4 che così recita: **“le regioni adottano modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica”**, così come raccomandato alla lettera g) del parere approvato dalla XII Commissione (Affari Sociali) allo schema di DPCM dei nuovi LEA, g) che testualmente recita: “all’articolo 11, comma 2, si preveda che i dispositivi medici monouso elencati nel nomenclatore di cui all’allegato 2, con particolare riferimento ai dispositivi per soggetti incontinenti, stomizzati e diabetici, debbano essere erogati secondo modalità quantitativamente sufficienti e qualitativamente rispondenti alle esigenze delle singole e specifiche disabilità, in base ai piani individuali di assistenza e in conformità ai codici e agli standard europei, eventualmente **anche individuando sistemi di acquisto alternativi alla gara.**”. La precedente disciplina era regolamentata dal DM 332/99 e s. m. e i., art. 3, Comma 4 (*Fornitori dei dispositivi protesici*) e sanciva “ Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl **stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto** di cui all'articolo 8, comma 2”, disposizione successivamente mitigata dalla lettera circolare del 5 agosto 1997 n. 100/SCPS/3.9743 protocollo n. 12816 del Ministero della Sanità – Dipartimento della Programmazione – con la quale si raccomanda l’assunzione di tutte le iniziative più opportune per assicurare agli assistiti la salvaguardia del diritto di libera scelta del prodotto, «in special modo per quanto attiene agli ausili tecnici finiti di specifico utilizzo tra cui vanno sicuramente annoverate le sacche e le placche per la riabilitazione dei portatori di stomia [...]», durante la vigenza della quale, da una rilevazione fatta da FAIS nel marzo 2017, solo pochissime Aziende Sanitarie e la SORESA avevano espletato procedure di gara.

Infatti, il DPCM sui LEA, estrapolando gli ausili per stomia da tutti gli altri dispositivi medici dell'allegato 2, la cui modalità di acquisto è regolamentata al comma 3), ha inteso sottolineare una specificità degli ausili in questione, specificità che non può non essere riconosciuta dalle stazioni appaltanti, perché qualunque procedura concorsuale, accordo quadro multi fornitore compreso, non assicura al paziente la possibilità di fruire della totalità dei prodotti presenti sul mercato, e quindi nega ai potenziali utilizzatori di quei prodotti la possibilità di un'efficace riabilitazione e/o la continuità della cura, in sintesi vanifica l'obiettivo della norma indicata che non può che essere quello di assicurare a ciascun assistito i prodotti in base al criterio dell'appropriatezza terapeutica/riabilitativa e quindi il diritto alla salute.

È superfluo ricordare che non assicurare al paziente stomizzato il dispositivo medico più appropriato, che cioè non tenga conto dell'anatomia dello stoma e delle sue modifiche fisiologiche nel tempo (sventramenti, affossamenti, fistolizzazioni), che non assicuri l'integrità della cute peristomale, significa non solo causare gravi disagi personali, ma causare ulteriori patologie organiche, con ulteriori

